

AUTOCERTIFICAZIONE

concessione all'altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

codice fiscale: _____

in qualità di genitore di:

nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF

dichiara

nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12, c. 1, lett. c), del T.U.I.R., di concedere all'altro genitore sig/sig.ra _____ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico².

data _____ firma _____

TESTO dell'art. 12 c. 1 l. c) T.U.I.R. - estratto:

*c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore a 21 anni**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).*

² Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta.